



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/dt

Roma, 18 novembre 2024

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Torino**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. n. 94/2024: Quesito in materia di Elenco esperti per la composizione negoziata

L'Ordine di Torino chiede se un professionista iscritto all'Albo che ha avuto incarichi come commissario giudiziale in procedure di accordo di ristrutturazione del debito, anche con transazione sui crediti tributari ex art. 63 CCII, disponga dei requisiti di accesso all'elenco di cui in oggetto.

Al riguardo giova osservare che, per quanto attiene alle esperienze di cui all'art. 13, comma 3, CCII, valevoli ai fini dell'inclusione nell'elenco degli esperti indipendenti, le Linee di indirizzo del Ministero della Giustizia diffuse con circolare del 29 dicembre 2021¹, dando rilievo alle sole attività che, nel settore concorsuale, conducono alla preservazione del valore aziendale, annoverano tra gli incarichi indicativi di specifica e precedente esperienza nella ristrutturazione aziendale e nella crisi d'impresa quello di commissario giudiziale.

Considerato che, stando alla vigente normativa, il commissario giudiziale può essere nominato in caso di accesso al giudizio di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti², al quesito posto dall'ordine di Torino può fornirsi risposta positiva.

Con i migliori saluti

F.to Il Presidente
Elbano de Nuccio

¹ Si tratta delle "Linee di indirizzo agli Ordini professionali per l'attività di selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi di impresa (art. 3 decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021 n.147)" diffuse con circolare del 29 dicembre 2021.

² Cfr. artt. 40, comma 4, 44, comma 1, lett. b), 48, comma 4, CCII.